

Delibera n.18/2017

Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 30/2016 - “Misure di regolazione volte a garantire l’economicità e l’efficienza gestionale dei servizi di manovra ferroviaria”.

L’Autorità, nella sua riunione del 9 febbraio 2017

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed in particolare:
- la lett. a) del comma 2, che stabilisce che l’Autorità provvede *“a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali ed alle reti autostradali (...)"*;
 - la lett. b), che stabilisce che l’Autorità provvede *“a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’equilibrio economico delle imprese regolate, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori”*;
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *“Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”*;
- VISTA** la delibera n. 5/2014, del 16 gennaio 2014, recante il *“Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse”*;
- VISTA** la delibera n. 70/2014, del 31 ottobre 2014, recante *“Regolazione dell’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie e avvio del procedimento per la definizione dei criteri per la determinazione del pedaggio per l’utilizzo delle infrastrutture ferroviarie”*, ed in particolare la misura 11.6.2 dell’Allegato alla medesima delibera che, per gli impianti sottoposti al regime di Gestore Unico, prescrive al gestore della infrastruttura di avviare procedure ad evidenza pubblica entro il 30 giugno 2015 per l’affidamento dei servizi di manovra, sulla base di uno schema-tipo di contratto definito ai sensi della misura 11.6.1 di cui al medesimo Allegato, e secondo i seguenti principi e criteri:
a) affidamento del contratto sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in cui fra i parametri di valutazione siano inseriti tra l’altro:
(i) il prezzo per i principali servizi offerti, (ii) il livello di qualità dei servizi, con

- particolare riferimento alle tempistiche di evasione delle richieste delle Imprese ferroviarie;
- b) durata massima degli affidamenti non superiore a 3 anni;
 - c) divieto di subappalto;
 - d) soddisfacimento, per la partecipazione alla gara, del requisito dell'indipendenza del Gestore unico da imprese ferroviarie con significativo potere di mercato;
- VISTA** la delibera n. 96/2015, del 13 novembre 2015, recante *“Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria”*;
- VISTA** la delibera n. 104/2015, del 4 dicembre 2015, recante *“Indicazioni e prescrizioni relative al ‘Prospetto informativo della rete – Anno 2017 – Valido dall’11-12-2016’, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A., ed al Prospetto informativo della rete attualmente vigente”*, ed in particolare la prescrizione 5.2.1 dell’Allegato A alla medesima delibera, che ha stabilito di ripristinare, all’interno del PIR, il regime di Gestore Unico per gli impianti merci per i quali tale regime era previsto nel PIR 2015 edizione marzo 2015, ed ha posticipato al 31 marzo 2016 il termine entro il quale Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (di seguito: RFI) deve procedere, ai sensi della citata misura 11.6.2, all’avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di manovra negli impianti in regime di Gestore Unico;
- VISTA** la delibera n. 30/2016, del 23 marzo 2016, con cui l’Autorità ha disposto:
- al punto 1, che la citata misura 11.6.2 di cui all’Allegato alla delibera n. 70/2014 si applica esclusivamente agli impianti in regime di Gestore Unico nei quali l’attività di manovra si svolge interamente su aree di proprietà di RFI;
 - al punto 2, l’avvio di un procedimento volto a stabilire le modalità più idonee per garantire l’economicità e l’efficienza gestionale dei servizi di manovra con riferimento agli impianti diversi da quelli di cui al punto 1;
 - al punto 4, che il termine per la conclusione del procedimento di cui al punto 2 è fissato al 30 novembre 2016;
- VISTA** la delibera n. 93/2016, del 4 agosto 2016, con cui l’Autorità, nell’ambito del procedimento avviato con la indicata delibera n. 30/2016, ha indetto una *“Call for input”* finalizzata a ricevere osservazioni ed altri elementi utili per stabilire le modalità di regolazione più idonee per garantire l’economicità e l’efficienza gestione dei servizi di manovra, fissando il termine del 16 settembre 2016 per formulare osservazioni e proposte;
- VISTA** La delibera n. 133/2016 del 18 novembre 2016 con cui è stata indetta la procedura di consultazione sullo schema di un atto di regolazione recante *“Misure di regolazione volte a stabilire le modalità più idonee per garantire l’economicità e l’efficienza gestionale dei servizi di manovra ferroviaria”* ed è

stato conseguentemente necessario prorogare al 10 febbraio 2017 il termine per la conclusione del procedimento avviato con la delibera n. 30/2016;

- CONSIDERATI** i contributi alla consultazione pervenuti da: Terminal Piacenza Intermodale, Interporto Centro Italia Orte, Interporto Padova SpA, Quadrante Servizi, Rail Traction Company SpA, Serfer Srl, Dinazzano Po, Fercargo, Autorità di Servizi Portuali di Venezia, RFI SpA, Assofer, Assiterminal, FerCargo Manovra, DB Cargo Italia Srl, Unione Interporti Riuniti, Captrain;
- CONSIDERATO** che dall'insieme degli impianti inizialmente previsto dalla delibera 30 /2016 è stato escluso, anche su segnalazione dei partecipanti alla consultazione, l'Impianto di Gallarate (Terminal Ambrogio) in quanto terminale privato con unico gestore ed unico cliente;
- CONSIDERATO** che dall'istruttoria condotta sulle osservazioni formulate dai partecipanti alla consultazione, e di cui si dà conto in apposita relazione istruttoria allegata alla presente delibera, è stato perfezionato un atto di regolazione, comprendente 12 misure regolatorie;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. sono approvate le *"Misure di regolazione volte a garantire l'economicità e l'efficienza gestionale dei servizi di manovra ferroviaria"*, di cui all'allegato A alla presente delibera, che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. le misure di regolazione di cui al punto 1, nonché la relativa relazione istruttoria di cui all'allegato B alla presente delibera, sono pubblicate sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Torino, 9 febbraio 2017

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi